



Regione Lombardia

DECRETO N. 817

Del 20/10/2017

Identificativo Atto n. 652

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO", CON SEDE IN MILANO - VIA SOLFERINO N. 19. ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 APRILE 2001 N. 2.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- gli articoli 14 e seguenti del Codice civile, in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I del Codice civile;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*";
- gli articoli 2 e 7 del citato D.P.R. 361/2000, dai quali si evince che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 "*Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361*", in particolare gli artt. 2 e 4;

VISTA, altresì, la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, art. 4 – comma 33, con la quale la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa conferite, ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Province, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste, ex articoli 23 e 25 del codice civile, sulle persone giuridiche private di cui al Libro Primo, Titolo II, del codice civile;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. VII/3794 del 16 marzo 2001, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del succitato registro alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;
- la D.G.R. n. X/5854 del 28/11/2016, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Consiglio Notarile di Milano e Comitato Regionale Lombardo per la semplificazione dei procedimenti relativi al Registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti;
- la D.G.R. n. VI/42218 del 31.03.1999, concernente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione denominata "*Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano*", con sede legale in Milano, via Solferino n. 19;

VERIFICATO che l'Ente risulta iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 33 a far data dal 7 aprile 2001;



Regione Lombardia

PRESO ATTO:

- delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione con deliberazione verbalizzata con atto pubblico del 5 ottobre 2017 - repertorio n. 80821 / raccolta n. 23902 - a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 2, in data 06/10/2017, al n. 48232 Serie 1T;
- dell'istanza trasmessa, in via telematica, al Presidente della Regione Lombardia in data 13 ottobre 2017, con la quale il suddetto notaio rogante, all'uopo delegato, ha richiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata;

RILEVATO che le modifiche apportate allo statuto sono finalizzate a migliorare l'operatività della Fondazione, come in dettaglio illustrato nella deliberazione consiliare di cui sopra, parte integrante del presente decreto;

RITENUTO che risultano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per procedere all'approvazione statutaria di cui trattasi;

ACCERTATO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento entro l'11 gennaio 2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 3 - comma 7 - del Regolamento regionale n. 2/2001;

DECRETA

1. di approvare le modifiche statutarie della Fondazione denominata "Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano", con sede legale in Milano, via Solferino n. 19, deliberate dal Consiglio di amministrazione con atto pubblico del 5 ottobre 2017 - repertorio n. 80821 / raccolta n. 23902 - a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 2, in data 06/10/2017, al n. 48232 Serie 1T, atto che costituisce parte integrante del presente decreto;
2. di disporre, ai sensi degli articoli 2 e 4, del Regolamento Regionale n. 2/2001, l'iscrizione delle modifiche statutarie di cui sopra nel Registro regionale delle persone giuridiche private.
3. di trasmettere il presente decreto alla Fondazione in oggetto, nonché alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e all'Autorità di vigilanza e controllo, per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE
ROBERTO MARONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

N. 80821 di Repertorio

N. 23902 di Raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), nel giorno 5 (cinque) del mese di ottobre, alle ore sedici virgola quindici

5 ottobre 2017, ore 16,15

In Milano, nel mio studio in Piazza San Babila n. 3.

Avanti a me dott. Giuseppe CALAFIORI, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente la signora:

- **BOTTELLI Valeria**, nata a Genova il 28 luglio 1966, domiciliata per la carica presso la sede sociale dell'ente cui infra,

della cui personale identità sono io notaio certo.

Detta comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

--- **"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAE-SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO"** ---

con sede in Milano, via Solferino n. 19, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano al n. 1660503, codice fiscale: 12392280157, ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia con il numero 33,

mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione che si tiene in questo giorno, luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

"1. Adozione di un nuovo testo di statuto;

2. Delega al notaio rogante per la presentazione dell'istanza di approvazione del nuovo testo di statuto alla Regione Lombardia;

3. Varie ed eventuali"

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto segue.

Per designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza della riunione la stessa sovracomparsa BOTTELLI Arch. Valeria, la quale constata e dichiara: --

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, con l'ordine del giorno sopra trascritto, a mezzo lettere raccomandate spedite in data 26 settembre 2017, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto;

- che del Consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri signori Architetti Franco Raggi, Marcello Rossi, Marco Francesco Bianchi, Antonio Borghi, Alessandra Messori, Clara Rognoni, Francesca Simonetti, Alessandro Trivelli e Stefano Tropea;

- che attualmente la Fondazione è priva di Revisori, la cui partecipazione non rileva ai fini della presente seduta ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto.

Per quanto sopra il Presidente dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 13 del vigente statuto.

Discussione

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente da' atto che, ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto della Fondazione, le modificazioni dello statuto sono deliberate dal presente Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Il Presidente espone successivamente le ragioni meramente operative che sot-

REGISTRATO ALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO Milano 2
Il 06/10/2017
N. 48232
Serie 1T
€ 245,00

tendono all'adozione di un nuovo testo di statuto, facendo presente che rimangono invariate tra l'altro la denominazione e la sede dell'ente, mentre lo scopo e l'oggetto vengono solo riformulati.

Peraltro, il nuovo testo di statuto prevede invece una maggior partecipazione del Fondatore "Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano" alla vita dell'ente (art. 9 del nuovo testo di statuto) e una nuova "governance" con in particolare una nuova composizione del Consiglio di amministrazione (art. 12 del nuovo testo di statuto).

Il Presidente illustra quindi il nuovo testo di statuto, allegato sotto la lettera "A", passando in rassegna ogni singolo articolo e proponendo al consiglio di Amministrazione la relativa approvazione.

Il Consiglio di amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti espresso oralmente,

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo di statuto della Fondazione di cui il Presidente ha dato lettura, approvandolo articolo per articolo e nella sua integrità. Detto nuovo testo di statuto trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A", come sopra precisato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale del suo contenuto;—

2) di dare ampio mandato al Presidente ad effettuare tutte le modifiche al come sopra adottato statuto per adeguare il relativo testo alle eventuali richieste delle competenti Autorità - in particolare, della Regione Lombardia - sollevate in sede di approvazione delle modifiche statutarie di cui alla presente seduta, svolgendo all'uopo tutte le relative pratiche amministrative, prestando ogni più ampio consenso e sottoscrivendo ogni atto e dichiarazione;—

3) di delegare infine il notaio rogante il presente verbale alla presentazione dell'istanza di approvazione delle modifiche statutarie qui deliberate presso la Regione Lombardia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, chiudo il presente verbale essendo le ore 16,40 (sedici virgola quaranta).

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente, che lo approva ed a conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16,50 (sedici virgola cinquanta).

Consta il presente di due fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e da me completati per facciate intere quattro e fin qui la quinta.

In originale firmati:—

Valeria Bottelli —

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.) —

Allegato "A" al n. 80281/23902 di repertorio
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO"

Articolo 1
Costituzione

1. È costituita dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano (di seguito anche Ordine o OAM), una Fondazione di diritto privato apolitica ed aconfessionale, senza limitazioni di durata (di seguito anche la "Fondazione").
2. La Fondazione, nel perseguimento degli scopi statutari di cui all'art. 3, opera esclusivamente nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 2
Denominazione e Sede

1. La denominazione dell'ente è "Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano", in forma abbreviata anche "F.O.A.M.", comunque riprodotta.
2. La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano attualmente situato in Milano, Via Solferino n. 19 e può operare anche in altri luoghi eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3
Scopi della Fondazione

1. La Fondazione opera senza fini di lucro e non può distribuire utili.
2. Scopo della Fondazione è la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'architetto, il suo costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica, di paesaggio, conservazione e comunque nelle materie oggetto della professione di architetto, nonché nella diffusione della cultura del progetto.
3. La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria universitaria o post universitaria.

Articolo 4
Attività della Fondazione

1. La Fondazione, nel perseguire gli scopi di cui all'articolo 2, può svolgere a favore e per conto dell'Ordine le seguenti attività:
 - promuovere e realizzare progetti, azioni, iniziative culturali e editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico, con l'esclusione di giornali quoti-

diani) rivolte anche ad un pubblico non specialistico, allo scopo di ampliare il confronto sui temi dell'architettura e diffondere la consapevolezza del ruolo professionale dell'architetto nella società;

- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa anche avvalendosi di consulenti e docenti esterni;
- sostenere l'attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di architetto anche tramite convegni, riunioni, mostre o seminari di studio;
- sostenere l'attività dell'Ordine nel campo dell'architettura e dell'urbanistica, tramite l'incentivazione e il finanziamento dei programmi scientifici documentati che il Consiglio dell'Ordine propone di realizzare, anche mettendo a disposizione know-how necessario per accedere ai fondi di finanziamento dell'Unione Europea, nazionali o internazionali;
- promuovere e provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di architetti di interesse storico, culturale e documentario non sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e premi nelle materie di competenza della professione di architetto da assegnare a persone meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica dei candidati. Lo stanziamento delle borse di studio e dei premi è reso noto attraverso la predisposizione di bandi adeguatamente pubblicizzati. Le modalità e le condizioni di partecipazione alle selezioni, nonché i criteri e le modalità di giudizio per l'assegnazione delle borse e dei premi sono determinate, nel rispetto dei principi del presente Statuto, da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- promuovere e sostenere i concorsi di architettura e urbanistica, anche avvalendosi di piattaforme digitali per una maggiore partecipazione e trasparenza alla selezione delle migliori idee progettuali;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e divulgativo alle iniziative sopra indicate e ad ogni altra iniziativa compatibile con le finalità della Fondazione.

Articolo 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie o comunque connesse al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, comprese le attività di prestazione di servizi ritenute a tal fine utili dal Consiglio di amministrazione purché non incompatibili con la sua natura fondazionale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
2. Tramite il Consiglio di amministrazione, la Fondazione può, tra l'altro:
 - perfezionare atti e stipulare contratti, compresi quelli che comportano l'affidamento a terzi di alcune attività proprie;
 - amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria, comodataria o comunque detentrica;
 - aderire ad istituzioni e iniziative o assumere partecipazioni in altri organi-

smi pubblici o privati aventi analoghe finalità.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altri beni eseguiti dal Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni mobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'articolo 3;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare al patrimonio.

Articolo 7

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dal contributo annuale dell'Ordine;
- dai contributi annuali dei Sostenitori della Fondazione;
- da elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- dai ricavi di tutte le attività della Fondazione;
- dai fondi destinati dall'Unione Europea e da altri Enti e istituzioni pubbliche e private alle attività di formazione, aggiornamento professionale e altre attività culturali.

2. Le rendite, le risorse e i ricavi della Fondazione sono impiegati per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. La gestione della Fondazione deve in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Articolo 8

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Sostenitori.

Articolo 9

Fondatore

1. L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano nella veste di unico ente Fondatore, attraverso il suo Consiglio:

- definisce le linee guida e gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne verifica il rispetto e l'attuazione;
- approva il programma annuale adottato dal Consiglio di amministrazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione;

- nomina e revoca il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di previsione;
- esercita ogni altro compito in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 10

Sostenitori

1. Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che sostengono l'attività della Fondazione con conferimenti in denaro nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione possono ottenere la qualifica di Sostenitori a seguito di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I Sostenitori sono tenuti a versare entro il 31 dicembre di ogni anno i contributi economici al fondo di gestione per l'esercizio successivo, come determinati dal Consiglio di amministrazione. Il mancato versamento delle citate somme entro il termine di cui sopra comporta in ogni caso la perdita della qualifica di Sostenitore della Fondazione.

Articolo 11

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;

- il Revisore legale dei conti;

- il Direttore.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette (7) componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti e da questo revocabili in qualunque momento, quattro (4) dei quali scelti tra i consiglieri dell'Ordine e tre (3) scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con particolare attenzione al settore dell'architettura.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il proprio Presidente che rimane in carica per due anni ed è rieleggibile, ed un Vice Presidente. Il Presidente viene eletto all'interno della rosa dei 4 consiglieri dell'Ordine.
3. I consiglieri restano in carica quattro anni o comunque fino a quando il Consiglio dell'Ordine nomina i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione.
4. La partecipazione al consiglio di amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate.

Articolo 13

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione:

- propone il programma annuale della Fondazione sulla base delle linee guida e degli indirizzi definiti dall'Ordine, da sottoporre all'approvazione del Fondatore ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;

- nomina, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, il Direttore della Fondazione determinandone i compiti, la durata dell'incarico ed il relativo trattamento economico;

- delibera sull'ingresso dei Sostenitori alla Fondazione definendo in occasione del bilancio economico di previsione i contributi annui da versare al fondo di gestione;

- delibera l'esclusione dei Sostenitori che non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 10 del presente Statuto;

- nomina i membri dei comitati tecnici di cui all'art. 20 dello Statuto;

- assume e licenzia il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti nel rispetto delle formalità previste dalla legge;

- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

- delibera, previo parere favorevole dell'Ordine, sulle modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

- propone, entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio economico di previsione, da sottoporre all'approvazione del Fondatore ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, ed approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo e la relativa relazione illustrativa;

- entro il 15 maggio di ogni anno trasmette all'Ordine il bilancio consuntivo con la relativa relazione illustrativa e la relazione del Revisore legale dei conti assicurandone la pubblicazione sul sito web della Fondazione;

- approva i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione, compresi i suoi organi ed organismi tecnici;

- esercita ogni altro compito in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione sottopone annualmente all'Ordine una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio può avvalersi di esperti e professionisti e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 14

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita specifiche funzioni del Consiglio di Amministrazione sulla base e nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio stesso. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consi-

- glio, salva la ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la sua funzione è svolta dal Vice Presidente.

Articolo 15

Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni due mesi con avviso contenente l'ordine del giorno spedito, almeno una settimana prima della riunione, con lettera raccomandata a.r. o con qualsiasi altro strumento di comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque strumento di comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento almeno 48 ore prima dell'ora di inizio della riunione.
2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti effettivi; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti.
2. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
3. Delle riunioni e deliberazioni del Consiglio viene redatto apposito verbale. I verbali sono sottoscritti dal Direttore e dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente.
4. Le delibere adottate sono pubblicate nel sito web della Fondazione per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Articolo 17

Dimissioni o altre cause di cessazione dei consiglieri di amministrazione

1. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un consigliere della Fondazione, l'Ordine provvede alla nomina del nuovo consigliere il cui mandato coincide con il restante mandato dei consiglieri già nominati.

2. L'assenza ingiustificata di un consigliere per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica e la nomina di un sostituto da parte dell'Ordine.

Articolo 18

Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva delle risorse e del personale della Fondazione.

2. In particolare, il Direttore:

- collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione e l'implementazione una volta che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione;

- dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività degli enti, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione;

- svolge le funzioni di segreteria del Consiglio di amministrazione e della Fondazione, curando la redazione dei verbali delle relative riunioni.

3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole dell'Ordine.

4. Il Direttore può nominare un vicario, scelto tra i dipendenti della Fondazione, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento, assenza e cessazione anticipata; fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Articolo 19

Il Revisore legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

2. Il Revisore legale dei conti, designato fra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili, nel pieno rispetto e secondo la disciplina del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, resta in carica quattro anni o comunque fino a quando l'Ordine provvede a nuova nomina.

3. Il Revisore legale dei conti, su invito del Consiglio di amministrazione, può partecipare alle sedute del Consiglio in ogni caso senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della regolare costituzione dell'organo.

4. Il Revisore legale dei conti provvede al riscontro della gestione economico finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

5. Il Revisore legale dei conti riferisce al Consiglio di amministrazione della Fondazione sui controlli effettuati mediante relazione annuale scritta.

Articolo 20

Comitati tecnico-scientifici

1. La Fondazione può essere assistita da comitati tecnico-scientifici titolari di funzioni consultive facoltative e funzioni propositive in materia scientifi-

co-culturale.

2. I Comitati tecnico-scientifici sono composti da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di amministrazione in funzione degli obiettivi da raggiungere, scelti tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine.

3. I Comitati eleggono propri coordinatori scegliendoli nell'ambito dei propri componenti che rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Rappresentanza della Fondazione

1. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 22

Scioglimento della Fondazione

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione nei casi previsti dalla legge, i beni della Fondazione saranno liquidati e il ricavato, al netto delle spese di liquidazione, sarà destinato, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ad organizzazioni non lucrative che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione.

2. Per la liquidazione dei propri beni la Fondazione si avvale di tre liquidatori nominati dal Consiglio di amministrazione all'atto dello scioglimento.

Articolo 23

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.

In originale firmati:

Valeria Bottelli

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Milano, 06 ottobre 2017.

File firmato digitalmente dal notaio Giuseppe Calafiori